


NOI, I TECNICI DELLA COSTRUZIONE

Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) 2022

L'Ordinanza sui lavori di costruzione ha subito una revisione completa ed entrerà in vigore nella nuova forma dal 01.01.2022. L'ordinanza stabilisce le misure che devono essere adottate per la sicurezza e la tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori nei lavori di costruzione. Ciò riguarda la realizzazione, la riparazione, la modifica, la manutenzione, il controllo, lo smantellamento e la demolizione di costruzioni, compresi i lavori preparatori e finali.

Scheda informativa

- Il presente documento integra la documentazione della Suva e sintetizza le modifiche essenziali in un quadro riassuntivo.
- Per la formazione interna all'azienda è disponibile una presentazione (Powerpoint).



Aspetti generali

- L'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) è stata modificata a livello strutturale ai fini di una migliore comprensione, singoli capoversi sono stati trasferiti in nuovi articoli.
- L'intera ordinanza ha subito una revisione sul piano redazionale. Ne sono interessati anche articoli e capoversi i cui contenuti sono rimasti invariati.
- L'ordinanza comprende una nuova numerazione degli articoli.

Nuove disposizioni

Quali sono le novità?	A cosa occorre prestare attenzione nell'implementazione?	Strumenti ausiliari
<p>Piano di sicurezza e di protezione della salute</p> <p>In base all'attuale versione dell'Ordinanza sui lavori di costruzione, la pianificazione dei lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d'infortuni e di malattie professionali o di danni alla salute. Nella versione del 2022 ciò deve essere accompagnato da un piano scritto di sicurezza e di protezione della salute (art. 4).</p>	<p>L'organizzazione d'emergenza specifica per l'intervento previsto e le misure volte a ridurre o a eliminare i pericoli e i carichi vanno determinate prima dell'avvio dei lavori di costruzione e documentate in aggiunta al piano di sicurezza aziendale.</p> <p>Un piano di sicurezza aziendale è articolato in base al sistema a 10 punti del CFSL. Come strumento ausiliario è disponibile la soluzione settoriale di tecnica della costruzione.</p>	<p>Piano di sicurezza OLCostr</p>
<p>Sole, caldo e freddo</p> <p>Nel caso di lavori al sole, al caldo e al freddo occorre adottare le misure necessarie per proteggere i lavoratori (art. 37).</p>	<p>Le condizioni climatiche sono state riformulate aggiungendo il termine "sole". In particolare su questo tema ci si aspetta che per le postazioni di lavoro si presti particolare attenzione alla protezione contro i raggi UV, al fine di evitare i tumori della pelle.</p> <p>Possibili misure: organizzare gli orari di lavoro in modo da evitare le ore in cui i raggi UV sono più dannosi. Ombreggiamento delle postazioni di lavoro, impiego di dispositivi di protezione personali (indumenti, cappello, casco con visiera e protezione della nuca, crema solare).</p>	<p>SUVA sole, caldo, ...</p> <p>SECO caldo, freddo</p>
<p>Illuminazione</p> <p>I posti di lavoro e le vie di passaggio devono essere provvisti di un'illuminazione sufficiente (art. 38).</p>	<p>Illuminazione insufficiente = poco contrasto.</p> <p>Senza una illuminazione sufficiente pericoli quali pavimenti sconnessi o irregolari, soglie e gradini sporgenti, eventuali bordi con rischio di caduta o rischi d'inciampo sono difficili da individuare.</p>	<p>SUVA Vie di circolazione pedonale</p>

Principali modifiche nei lavori di costruzione (capitolo 2 della OLCostr)

<i>Quali sono le novità?</i>	<i>A cosa occorre prestare attenzione nell'implementazione?</i>	<i>Strumenti ausiliari</i>
Si limitano i lavori su scale portatili (art. 21).	I lavori su scale portatili vanno ridotti al minimo. Prima di ogni utilizzo occorre verificare se la scala può essere sostituita da un'attrezzatura di lavoro più sicura (ponteggio mobile su ruote, piattaforma di lavoro elevabile, scala a castello). I lavori su scale con un'altezza di caduta superiore a 2 m possono essere solo di breve durata (pochi minuti) e vanno adottate misure contro le cadute.	SUVA Scale a pioli SUVA Scale portatili
È stata eliminata la dicitura «con resistenza limitata alla rottura» (artt. 12, 44, 45).	La classificazione «con resistenza limitata alla rottura» non esiste più. Le superfici sono «resistenti alla rottura» oppure «non resistenti alla rottura».	SUVA Superfici resistenti a rottura
• Il bordo superiore del corrente principale della protezione laterale deve situarsi ad almeno 100 cm al di sopra della superficie praticabile (art. 22).	Ora il corrente della protezione laterale deve essere posizionato ad almeno 100 cm (finora da 95 cm a 105 cm) al di sopra della superficie praticabile. Disposizione transitoria: resta consentito l'utilizzo delle pareti di protezione laterale già in uso con un'altezza di almeno 95 cm.	SUVA Protezione laterale
Per superare dislivelli superiori a 50 cm devono essere utilizzate attrezzature di lavoro adatte (art. 15).	Ora già in presenza di un dislivello a partire da 50 cm (non più 100 cm) occorre adottare misure adatte per superarlo in modo sicuro, ad es. scale a pioli, scale a rampa, pedane. (Le scale doppie non sono consentite!)	SUVA Scale a pioli
Per la posa di elementi prefabbricati per le solette, a partire da un'altezza di caduta superiore a 3 m occorre utilizzare reti di sicurezza o ponteggi di ritenuta su tutta la superficie (art. 27).	Il datore di lavoro è tenuto a controllare le reti di sicurezza giornalmente ed eventualmente a sospendere subito i lavori in presenza di difetti. Le reti di sicurezza non sono adatte in presenza di solai bassi. Tenere presente che la deformazione della rete di sicurezza è considerevole.	SUVA Requisiti delle reti di sicurezza

NOI, I TECNICI DELLA COSTRUZIONE

<i>Quali sono le novità?</i>	<i>A cosa occorre prestare attenzione nell'implementazione?</i>	<i>Strumenti ausiliari</i>
Nella zona di pericolo dei veicoli da trasporto e delle macchine edili non possono sostare persone. Se non è possibile fare altrimenti, la zona di pericolo deve essere sorvegliata (art. 19).	La sosta di persone nella zona di pericolo di veicoli di trasporto e macchine edili deve essere sostanzialmente evitata. Se ciò è comunque necessario, la zona di pericolo deve essere sorvegliata con ausili tecnici (telecamere, specchi) o da personale ausiliare. Le manovre in retromarcia devono essere per quanto possibile brevi o sono da evitare.	SUVA Direttive concernenti l'impiego di macchine scavatrici e sterratrici e di veicoli di trasporto
Il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori interessati in merito al risultato delle perizie realizzate sulle sostanze nocive (art. 32).	Se si dovesse sospettare la presenza di sostanze particolarmente pericolose per la salute, quali amianto o PCB (bifenili policlorurati), il datore di lavoro è tenuto ad accertare i pericoli e a pianificare le misure necessarie. Il datore di lavoro è tenuto a informare i suoi lavoratori in merito ai risultati della perizia realizzata sulle sostanze nocive. L'onere per la perizia sulle sostanze nocive viene inserito nella commessa e fatturato al committente.	SUVA Amianto SUVA Sostanze pericolose

Principali modifiche nei lavori sui tetti (capitolo 3 della OLCostr)

<i>Quali sono le novità?</i>	<i>A cosa occorre prestare attenzione nell'implementazione?</i>	<i>Strumenti ausiliari</i>
Ai bordi di tutti i tetti devono essere prese misure opportune per evitare le cadute a partire da un'altezza di caduta superiore a 2 m (art. 41). È fatta eccezione per i lavori di esigua entità, per i quali devono essere adottate misure di protezione contro le cadute solo a partire da un'altezza di caduta superiore a 3 m (art. 46).	Ora l'altezza per la protezione contro le cadute è stata ridotta da 3 m a 2 m. Va tuttavia osservato che per lavori di esigua entità (art. 46), le misure di protezione contro le cadute vanno sempre adottate a partire da un'altezza di caduta superiore a 3 m. In caso di rischio di scivolamento le misure di protezione contro le cadute vanno sempre adottate a partire da altezze superiori a 2 m.	SUVA Nuova OLCostr
A partire da un'inclinazione del tetto di 30° è necessaria una parete di protezione da copritetto sul ponte da lattoniere del ponteggio di facciata (art. 41 cpv. 2).	Ora la parete di protezione da copritetto sul ponte da lattoniere è richiesta a partire da un'inclinazione del tetto di 30° anziché di 25°.	SUVA Parete di protezione da copritetto

<i>Quali sono le novità?</i>	<i>A cosa occorre prestare attenzione nell'implementazione?</i>	<i>Strumenti ausiliari</i>
A partire da un'inclinazione del tetto superiore a 45° sono necessarie ulteriori misure di protezione (art. 41 cpv. 2).	Se l'inclinazione del tetto è compresa tra 45° e 60°, oltre al ponte da lattoniere con parete di protezione da copritetto devono essere adottate misure di protezione supplementari, quali piattaforme di lavoro o funi di sicurezza. A partire da un'inclinazione del tetto di 60° è consentito lavorare solo da ponteggi o piattaforme di lavoro elevabili.	SUVA Parete di protezione da copritetto
Per lavori effettuati su tetti esistenti può essere installata una parete di ritenuta con un'inclinazione massima del tetto di 45° (art. 42).	L'utilizzo della parete di ritenuta sul tetto viene limitato. Questa è consentita solo fino a un'inclinazione del tetto di 45°.	SUVA Parete di protezione da copritetto

Principali modifiche nella costruzione di ponteggi (capitolo 4 della OLCostr)

<i>Quali sono le novità?</i>	<i>A cosa occorre prestare attenzione nell'implementazione?</i>	<i>Strumenti ausiliari</i>
È necessaria l'autorizzazione previa dell'installatore del ponteggio per gli elementi incorporati o annessi al ponteggio (art. 52).	Per tutti gli elementi incorporati o annessi al ponteggio è necessaria l'autorizzazione dell'installatore del ponteggio. Vi rientrano anche l'applicazione di cartelloni pubblicitari o i rivestimenti del ponteggio.	SUVA Ponteggi di lavoro
Sono vietati i ponteggi di facciata con struttura portante verticale in legno (art. 54).	Le strutture portanti verticali in legno non sono più consentite. Vanno utilizzati solo ponteggi in acciaio o alluminio.	SUVA Ponteggi di lavoro
I piani di calpestio con botola possono essere utilizzati solo in casi eccezionali definiti nell'Ordinanza sui lavori di costruzione 2022 (art. 56).	L'utilizzo di piani di calpestio con botola viene limitato. Al posto delle scale a rampa per ponteggi è consentito utilizzare piani di calpestio con botola per accedere al livello più alto nella zona del frontone, per i ponteggi mobili su ruote o quando il montaggio non è possibile per motivi di spazio.	SUVA Ponteggi di lavoro
La distanza verticale di due corsie dei ponteggi deve essere di almeno 1,9 m (art. 57).	Le corsie dei ponteggi di lavoro ora devono avere un'altezza minima di 1,9 m. La distanza verticale minima non si applica all'altezza di passaggio tra il terreno originario e la corsia del ponteggio più bassa e neanche all'altezza di passaggio sopra la corsia del ponteggio più alta. La distanza verticale massima tra le corsie dei ponteggi è sempre di 2,3 m	SUVA Ponteggi di lavoro

Quali sono le novità?	A cosa occorre prestare attenzione nell'implementazione?	Strumenti ausiliari
La parete di protezione da copritetto deve essere realizzata in modo uniforme su tutta l'altezza (art. 59).	Al di sotto e al di sopra della gronda o del bordo tetto la parete di protezione da copritetto può presentare solo aperture fino a una superficie di 100 cm ² .	SUVA Parete di protezione da copritetto
Il carico utile deve essere indicato in modo ben visibile in corrispondenza di ogni accesso al ponteggio di lavoro e alla piattaforma per il materiale (art. 62).	Il carico utile del ponteggio di lavoro ora deve essere contrassegnato in modo ben visibile con un cartello in corrispondenza di ogni accesso al ponteggio. Il carico utile di ogni piattaforma per il materiale deve essere contrassegnato in modo ben visibile in corrispondenza dell'accesso.	SUVA Ponteggi di lavoro
L'accesso a settori di ponteggi da lavoro la cui utilizzazione non è autorizzata deve essere impedito (art. 63).	L'accesso a ponteggi da lavoro o a settori di ponteggi da lavoro la cui utilizzazione non è autorizzata deve essere impedito con una misura tecnica, come una protezione laterale.	SUVA Ponteggi di lavoro
L'altezza di caduta in una rete di sicurezza non può superare i 3 m (art. 67).	L'altezza di caduta in una rete di sicurezza è ora limitata a 3 m (finora a 6 m).	SUVA Ponteggi di lavoro
L'altezza di caduta su un ponteggio di ritenuta non può superare i 2 m (art. 66).	L'altezza di caduta su un ponteggio di ritenuta ora non può superare i 2 m (finora 3 m).	SUVA Ponteggi di lavoro
Il corrente superiore del ponteggio di facciata deve superare di almeno 100 cm il bordo con rischio di caduta più elevato se la protezione laterale del ponteggio di facciata si trova a meno di 60 cm dal bordo con rischio di caduta (art. 26 cpv. 2).	Durante tutta la durata dei lavori di costruzione il corrente superiore della protezione laterale deve superare di almeno 80 cm il bordo con rischio di caduta. Questa misura viene innalzata ora a 100 cm, se la protezione laterale si trova a meno di 60 cm dal bordo con rischio di caduta.	SUVA Ponteggi di lavoro

Principali modifiche nei lavori di scavo e nei pozzi (capitolo 5 della OLCostr.)

Quali sono le novità?	A cosa occorre prestare attenzione nell'implementazione?	Strumenti ausiliari
Per le scarpate è richiesta una prova di sicurezza se l'inclinazione supera il rapporto 2:1 (art. 76 cpv. 1).	Per le scarpate a partire da un'inclinazione di 2:1 ora è sempre necessaria una prova di sicurezza, a prescindere dalle caratteristiche del terreno.	SUVA Lavori di scavo (trincee e scavi per opere di fondazione)
La prova di sicurezza deve essere rilasciata da un ingegnere specializzato o da un geotecnico (art. 76 cpv. 1).	Ora la prova di sicurezza deve essere effettuata da ingegneri specializzati o da geotecnici.	SUVA Certificato di stabilità del terreno

NOI, I TECNICI DELLA COSTRUZIONE

<i>Quali sono le novità?</i>	<i>A cosa occorre prestare attenzione nell'implementazione?</i>	<i>Strumenti ausiliari</i>
Il datore di lavoro deve provvedere affinché l'ingegnere specializzato o il geotecnico verifichi la corretta esecuzione delle misure che risultano dalla prova di sicurezza (art. 76 cpv. 2).	Dopo l'attuazione le misure definite nella prova di sicurezza devono essere controllate dagli ingegneri specializzati o dai geotecnici.	SUVA Certificato di stabilità del terreno
La luce dello scavo necessaria è stabilita a seconda del diametro interno del tubo della condotta (art. 69 cpv. 3).	La larghezza dello scavo necessaria, in particolare anche la luce, dipende dalle condutture installate nello scavo. Per condutture con diametro interno a partire da 40 cm e da 120 cm si applicano ora luci più ampie.	SUVA Lavori di scavo (trincee e scavi per opere di fondazione)
L'utilizzo di scale a pioli per accedere a scavi e pozzi è limitato (art. 73).	L'utilizzo di scale a pioli per accedere a scavi è limitato. L'utilizzo di scale a pioli è consentito solo fino a una profondità dello scavo di 5 m se per motivi tecnici non è possibile montare una scala a rampa.	SUVA Lavori di scavo (trincee e scavi per opere di fondazione)

Principali modifiche nei lavori di smantellamento e di demolizione (capitolo 6 della OLCostr)

<i>Quali sono le novità?</i>	<i>A cosa occorre prestare attenzione nell'implementazione?</i>	<i>Strumenti ausiliari</i>
L'obbligo di notifica per le ditte riconosciute specializzate in bonifiche da amianto è stato esteso (art. 86).	Questo capoverso riguarda solo le ditte specializzate in bonifiche da amianto. I lavori che devono essere eseguiti da una ditta specializzata in bonifiche da amianto riconosciuta dalla Suva sono soggetti all'obbligo di notifica. Finora le bonifiche di esigua entità ne erano esentate. D'ora in poi anche i lavori di bonifica da amianto di esigua entità devono essere notificati almeno 2 settimane prima dell'inizio dei lavori. Tale termine deve essere considerato nella progettazione.	SUVA Amianto
Gli specialisti in bonifiche da amianto devono seguire un aggiornamento almeno ogni cinque anni (art. 85).	Questo capoverso riguarda solo le ditte specializzate in bonifiche da amianto. Finora gli specialisti in bonifiche da amianto avevano bisogno di una formazione di base, ma non erano tenuti ad aggiornarsi. Ora sono tenuti a seguire un corso di aggiornamento almeno ogni 5 anni.	SUVA Amianto

NOI, I TECNICI DELLA COSTRUZIONE

Quali sono le novità?	A cosa occorre prestare attenzione nell'implementazione?	Strumenti ausiliari
Le ditte riconosciute specializzate in bonifiche devono impiegare dei propri specialisti in bonifiche da amianto e almeno altri due lavoratori propri che sono stati istruiti per tali lavori e annunciati alla Suva per le visite mediche profilattiche (art. 83).	Questo capoverso riguarda solo le ditte specializzate in bonifiche da amianto. Le microimprese con soli 1 o 2 dipendenti non sono più ammesse. La ditta deve disporre di almeno un proprio specialista formato per la bonifica da amianto nonché di altri due lavoratori istruiti.	SUVA Amianto SUVA Visita profilattica

Informazioni



Soluzione settoriale della tecnica della costruzione
Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) 2022
suissetec.ch/slps-901

Questa scheda tematica è stata redatta dalla Commissione centrale per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute.